



# COMUNE DI BARDONECCHIA



PROVINCIA DI TORINO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28

### OGGETTO:

**ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI "TARES". SCADENZE DI VERSAMENTO, GESTIONE TRIBUTO E RISCOSSIONE PER L'ANNO 2013.**

L'anno duemilatredici addì ventinove del mese di maggio alle ore 21:00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta di prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:

1.	Prof.Roberto BORGIS	Sindaco	PRESENTE
2.	ALLEMAND Fulvio	Consigliere	PRESENTE
3.	BORSOTTI Monica	Consigliere	PRESENTE
4.	BORTOLUZZI Giorgio	Consigliere	PRESENTE
5.	BRINO Renato	Consigliere	ASSENTE
6.	CAROLLO Salvatore	Consigliere	PRESENTE
7.	CICCONI Pierangela	Consigliere	PRESENTE
8.	DI PASCALE Giovanni	Consigliere	ASSENTE
9.	GRISA Guido	Consigliere	PRESENTE
10.	GUIFFRE Claudio	Consigliere	PRESENTE
11.	MASSET Roberto	Consigliere	PRESENTE
12.	PASSERIN Agostino	Consigliere	PRESENTE
13.	PELLE Maurizio	Consigliere	PRESENTE
			Totale Presenti: 11
			Totale Assenti: 2

Assume la Presidenza il Sindaco, Prof.Roberto BORGIS.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa DI MAURO Marcella.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 11 membri su n. 13 assegnati dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato.

Relazione il Vicesindaco con delega al bilancio e Tributi, dr. Carollo

Illustra la proposta dando lettura di una relazione illustrativa in cui evidenzia la criticità della evoluzione normativa e della fiscalità nazionale.

Terminata la relazione del Vicesindaco si apre la discussione sull'argomento (ai sensi del vigente regolamento del Consiglio Comunale, la documentazione integrale degli interventi viene effettuata tramite gli opportuni mezzi di riproduzione informatica; la registrazione integrale degli interventi è conservata su file audio presso la segreteria comunale) così sintetizzabile:

**Cons. Pelle** : Annuncia votazione contraria. Evidenzia che la norma si percepisce come atto negativo

**Cons. Borsotti**: Annuncia votazione contraria quale voto di protesta contro lo Stato e non alla proposta dell'Amministrazione Comunale.

**Cons. Guiffre** : Annuncia votazione contraria associandosi a quanto detto dai consiglieri Pelle e Borsotti. Esprime solidarietà al Vicesindaco, per il periodo fiscale confuso e per la normativa in continua evoluzione che non aiuta a lavorare bene e con certezza.

Ultimata la discussione

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che :

- con l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;
- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 1 gennaio 2013, cessa di avere applicazione nel Comune di Bardonecchia:
  - TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507);
  - (5%) ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica);
  - (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995, è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica);

DATO ATTO che :

- non risulta applicabile l'IVA "imposta sul valore aggiunto" sull'importo della TARES/tributo, in quanto trattasi di tributo e non di corrispettivo;
- resta invece confermata l'applicazione tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13, dell'art. 14, del Decreto Legge 201/2011;

CONSIDERATO che :

- il nuovo tributo si articola in due componenti:
  - la componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
  - la componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'articolo 14, comma 13, del Decreto Legge 201/2011;
- la disciplina per l'applicazione del tributo è attribuita, ai sensi del comma 22 della norma, al Consiglio Comunale cui compete l'adozione di apposito regolamento ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, concernente tra l'altro:
  - a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
  - b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
  - c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
  - d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
  - e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;
- in riferimento al versamento del tributo, il recente intervento modificativo del Decreto "Salva Italia" Decreto Legge 201/2011, ad opera del decreto "Salva Debiti" del 8 aprile 2013 n. 35, al fine di consentire ai Comuni il corretto contemperamento delle esigenze di cassa nella gestione 2013 del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel rapporto con le aziende di igiene urbana, dà la facoltà, per l'anno 2013, di intervenire sul numero delle rate e sulla scadenza delle stesse;
- a tutela del contribuente è previsto che la deliberazione di definizione delle rate e delle scadenze sia adottata e pubblicata dal Comune, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
- in conformità alle previsioni normative, il tributo può essere versato in rate, a titolo di acconto, commisurate alle tariffe del previgente regime di prelievo, rinviando all'ultima rata, relativa al 2013, il conguaglio tariffario a seguito dell'approvazione delle tariffe stabilite secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, nonché il pagamento della maggiorazione sui servizi indivisibili;
- nelle more dell'approvazione del regolamento per l'applicazione del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES), dell'approvazione del piano finanziario e della determinazione delle tariffe, che saranno adottati con separati appositi provvedimenti deliberativi, occorre procedere all'istituzione del tributo di cui all'articolo 14 del Decreto Legge 201/2011, convertito in Legge 214/2011 e s.m.i., a decorrere dal 1 gennaio 2013;
- il tributo assicura la copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, attività espressamente qualificata di "pubblico interesse" comprendente la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti stessi, svolta in regime di privativa secondo le previsioni del codice ambientale sull'intero territorio comunale;
- con il medesimo provvedimento, in considerazione della necessità di allineare le tempistiche di incasso del tributo a quelle di liquidazione del servizio di gestione dei rifiuti, si rende necessario definire per l'anno 2013 specifiche scadenze e modalità di versamento del tributo ed in particolare, si prevede di fissare il versamento, esclusivamente per l'anno 2013, in numero tre rate scadenti nei mesi di:
  - 1<sup>a</sup> RATA "acconto", scadenza 31/07/2013 relativa al primo quadrimestre di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TARSU, oltre il tributo provinciale;

la scadenza di versamento della 1<sup>a</sup> rata non potrà comunque essere stabilita prima di trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione sul sito web istituzionale;

- 2<sup>a</sup> RATA "acconto", scadenza 30/09/2013 relativa al secondo quadrimestre di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TARSU, oltre il tributo provinciale;

- 3<sup>a</sup> RATA "saldo/conguaglio", scadenza 31/12/2013; la rata di saldo/conguaglio viene calcolata sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARES 2013, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera Comunale, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto; alla stessa scadenza della rata di saldo/conguaglio, in aggiunta all'importo complessivo del tributo, il contribuente sarà tenuto al versamento, in unica soluzione, della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato a favore dello Stato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

• per l'annualità 2014 e seguenti il numero delle rate e le scadenze di versamento saranno stabiliti nel regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

TENUTO CONTO che:

In applicazione a quanto disposto dal comma trentacinque, art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e s. M. e A.:

- I comuni, in deroga all'articolo cinquantadue del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma ventinove, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA uno o della TIA 2;

- i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo, per l'anno 2013, dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come previsto dall'art. 10, comma 2, lettera g) del DL n. 35 del 8 aprile 2013 "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. (13G00077) - (GU n.82 del 8-4-2013) Vigente al: 8-4-2013;

RAVVISATO che i versamenti in acconto (prime 2 rate di versamento) siano richiesti mediante l'emissione di avvisi di pagamento effettuati tramite i canali di versamento attivati dal Comune di Bardonecchia per la riscossione TARSU 2012;

EVIDENZIATO che il versamento della rata di saldo/conguaglio, avente scadenza dicembre 2013, dovrà essere effettuato esclusivamente al comune, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;

CONSIDERATO che con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento.

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio Tributi e in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Sentito il dibattito consigliere

Si procede a votazione palese per alzata di mano che dà il seguente esito:

Presenti	n. 11
Astenuti	n. 0
Votanti	n. 11
Voti favorevoli	n. 8
Voti contrari	n. 3 ( Borsotti- Pelle- Guiffre)

## **DELIBERA**

per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1 ) di istituire il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) con decorrenza dal 1 gennaio 2013 previsto dall'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

2 ) di stabilire la gestione diretta da parte del Comune di Bardonecchia del tributo "TARES" per l'anno 2013, in applicazione a quanto disposto dal comma 35, art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e s.m. e i.;

3 ) di definire per l'anno 2013 il versamento in numero tre rate scadenti nei mesi di:

- 1<sup>a</sup> RATA "acconto", scadenza 31/07/2013 relativa al primo quadrimestre di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TIA/TARSU, oltre il tributo provinciale; la scadenza di versamento della 1<sup>a</sup> rata non potrà comunque essere stabilita prima di trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione sul sito ministeriale e sul sito web istituzionale;

- 2<sup>a</sup> RATA "acconto", scadenza 30/09/2013 relativa al secondo quadrimestre di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TIA/TARSU, oltre il tributo provinciale;

- 3<sup>a</sup> RATA "saldo/conguaglio", scadenza 31/12/2013; la rata di saldo/conguaglio viene calcolata sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARES 2013, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera Comunale, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto; alla stessa scadenza della rata di saldo/conguaglio, in aggiunta all'importo complessivo del tributo, il contribuente sarà tenuto al versamento, in unica soluzione, della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato a favore dello Stato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

4) di dare atto che per l'annualità 2014 e seguenti il numero delle rate e le scadenze di versamento saranno stabiliti nel regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

5) di stabilire che, per l'anno 2013, i versamenti in acconto (prime 2 rate di versamento) avverranno a seguito emissione degli avvisi di pagamento e saranno effettuati tramite i canali di versamento attivati dal Comune di Bardonecchia per la riscossione TARSU 2012;

6) di dare atto che il versamento della rata di saldo/conguaglio, avente scadenza dicembre 2013, dovrà essere effettuato esclusivamente al comune, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;

7) di dare atto che il presente provvedimento deliberativo costituisce atto di indirizzo per il Responsabile del Servizio Tributi per gli atti di competenza;

8) di dare altresì atto che con appositi e separati provvedimenti deliberativi si provvederà all'approvazione del regolamento per l'applicazione del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES), all'approvazione del piano finanziario e alla determinazione delle tariffe;

9) di dichiarare, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata distinta votazione resa in forma palese per alzata di mano che dà il seguente esito:

Presenti	n. 11
Astenuti	n. 0
Votanti	n. 11
Voti favorevoli	n. 8
Voti contrari	n. 3 ( Borsotti- Pelle- Guiffre)